Lâ??onere probatorio del danneggiato ai sensi dellâ??art. 2052 c.c. in tema di danni da fauna selvatica

Descrizione

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 19 settembre 2025 n. 259871) ricapitola i principi vigenti in ordine ai danni causati dalla fauna selvatica, sulla base dellâ??ormai consolidata sua giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. dd. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8384; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. dd. 22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13848; Cass. Civ. dd. 2 ottobre n. 20997 ; Cass. Civ. dd. 23 maggio 2022 n. 16550; Cass. Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass. Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. dd. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. Civ. dd. 11 novembre 2020 n. 25280; Cass. Civ. dd. 12 novembre 2020 n. 25466; Cass. Civ. dd. 9 febbraio 2021 n. 3023; Cass. Civ. dd. 23 settembre 2022 n. 27931; Cass. Civ. dd. 14 ottobre 2022 n. 30294; Cass. Civ. dd. 27 aprile 2023 n. 11107). In particolare afferma:

â??***i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dellâ??art. 2052 c.c.****, giacchÃ©, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilitÃ previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietÃ o, comunque, sullâ??utilizzazione dellâ??animale e, dallâ??altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dellâ??ambiente e dellâ??ecosistema*â??;

â??*nellâ??azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dellâ??art. 2052 c.c.* ***la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione****, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchÃ© delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attivitÃ di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte â?? per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari â?? da altri enti; la Regione puÃ² rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nellâ??esercizio di funzioni proprie o delegate, lâ??adozione delle misure che*

*avreb-bero dovuto impedire il danno*â??;

â??*in materia di danni da fauna selvatica a norma dellâ??art. 2052 c.c.,* ***grava sul danneggiato lâ??onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dellâ??animale e lâ??evento lesivo, men-tre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito****, dimostrando che la condotta dellâ??animale si Ã¨ posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa au-tonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante lâ??adozione delle piÃ¹ adeguate e diligenti misure â?? concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dellâ??ambiente e dellâ??ecosistema â?? di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi*â??.

â??nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non puÃ² ritenersi sufficiente â?? ai fini dellâ??applicabilitÃ del criterio di imputazione della responsabilitÃ di cui allâ??art. 2052 c.c. â?? la sola dimostrazione della presenza dellâ??animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato lâ??impatto tra lâ??animale ed il veicolo, in quanto, poichÃ© al danneggiato spetta di provare che la condotta dellâ??animale sia stata la â??causaâ?• del danno e poichÃ©, ai sensi dellâ??art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo Ã¨ comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, questâ??ultimo â?? per ottenere lâ??integrale risarcimento del danno che allega di aver subito â?? **dovrÃ anche allegare e dimostrare lâ??esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dellâ??animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilitÃ ed irrazionalitÃ per cui â?? nonostante ogni cautela â?? non sarebbe stato comunque possibile evitare lâ??im-patto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno**â?•

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
04 Ott 2025